

**Edizione di martedì 14 Settembre 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**La comunicazione al REI per le holding: come va compilata?**  
di **EVOLUTION**

## **IVA**

**Operazioni rese da soggetti esteri non stabiliti e reverse charge**  
di **Luca Caramaschi**

## **AGEVOLAZIONI**

**Tax credit edicole 2021: presentazione domande entro il 30 settembre**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **CONTABILITÀ**

**Le modalità di contabilizzazione del superbonus**  
di **Federica Furlani**

## **CRISI D'IMPRESA**

**“Socio occulto”, “socio apparente” e dichiarazione di fallimento**  
di **Lucia Recchioni**

## **LEGGERE PER CRESCERE**

**100 € bastano di Chris Guillebeau - Recensione**  
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

## CASI OPERATIVI

---

### ***La comunicazione al REI per le holding: come va compilata?***

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Come va compilata la comunicazione della pec della holding ex articolo 162-bis al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI)?***

---

Cosa accade a seguito delle variazioni alle specifiche tecniche della comunicazione al REI previste dal 15 settembre 2021?

Come noto, le holding e le altre società finanziarie che svolgono attività non nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010, che richiama le holding ex articolo 162-bis Tuir, sono obbligate alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI) del proprio indirizzo pec, da cui poi saranno trasmesse le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## IVA

### **Operazioni rese da soggetti esteri non stabiliti e reverse charge**

di Luca Caramaschi



Il nostro ordinamento interno contempla, ai fini Iva, una previsione in base alla quale “*Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da **soggetti non residenti** nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7 ter, comma 2, lettere b) e c), **sono adempiuti dai cessionari o committenti**. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente **adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione** secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.*

Si tratta, in particolare, dell’[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) che, in presenza di **soggetti passivi non residenti** che agiscono in qualità di cedenti/prestatori, ribalta l’obbligo di assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto sul cessionario/committente, se quest’ultimo riveste la qualità di **soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale** (si fa presente che potrebbe trattarsi anche in questo caso di **soggetto estero non residente**).

La finalità di tale disposizione appare evidente e si concretizza nell’agevolare il **meccanismo di liquidazione** e conseguente **riscossione dell’imposta**, ponendolo in capo a soggetti che già per loro natura risultano assoggettati agli obblighi imposti dalla normativa Iva Italia, **evitando** nel contempo un **aggravio di adempimenti** per i **soggetti esteri non residenti** che si trovano a compiere **operazioni territorialmente rilevanti** nel nostro Paese.

Va in ogni caso tenuto presente che la vigente normativa prevista ai fini Iva già offre ad **un soggetto passivo non residente** che opera in Italia **diverse opzioni** per poter assolvere agli adempimenti previsti nel nostro Paese. Si tratta delle possibilità di:

1. nominare un **rappresentante fiscale** in Italia ai sensi dell’[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#);
2. **identificarsi direttamente** ai sensi dell’[articolo 35 ter D.P.R. 633/1972](#) (nel solo caso di soggetti comunitari o di soggetti di paesi extra-Ue con i quali sussistono **rapporti di**

- reciproca assistenza** con il nostro Paese);  
3. istituire una **stabile organizzazione** in Italia.

A parte quest'ultima opzione (l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia ai fini Iva mette il soggetto passivo estero **sullo stesso piano** di un soggetto passivo residente in Italia), nella prima e seconda ipotesi sopra elencate (rappresentante fiscale e identificazione diretta) il soggetto estero **mantiene la natura di soggetto non residente in Italia**.

Ed è proprio in relazione a tale fattispecie che l'Agenzia delle entrate, con la recente [risposta all'istanza di interpello n. 549/2021](#) ha avuto modo di ribadire concetti che si rivelano particolarmente utili sotto il profilo operativo degli **adempimenti** da effettuare ai fini Iva.

Il caso **preso** in esame, e tutt'altro che infrequente, presentava questi elementi:

- **servizio territorialmente rilevante in Italia**,
- **reso da un soggetto passivo estero** non stabilito in Italia (prestatore),
- a un **soggetto passivo stabilito in Italia** (committente).

La soluzione, ribadita nel citato documento di prassi, è che l'Iva relativa alla prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia, effettuata dal **prestatore estero non stabilito**, nei confronti del committente italiano, va obbligatoriamente assolta da quest'ultimo tramite il meccanismo dell'inversione contabile (o **reverse charge**); e questo anche se il prestatore estero fosse **identificato ai fini Iva in Italia** mediante l'**identificazione diretta** o la nomina di un **rappresentante fiscale** (su questo punto si riscontrano numerose pronunce del passato, tra queste si vedano la [circolare 14/E/2010](#), la [circolare 36/E/2010](#) quesito n. 31, la [risoluzione 21/E/2015](#)).

Anche in virtù delle non esaustive indicazioni fornite nel recente documento di prassi, si ritiene utile fornire, infine, alcune precisazioni in merito alle **differenti modalità** attraverso le quali viene attuato il **sistema dell'inversione contabile** a seconda che il fornitore estero sia un soggetto passivo Iva

- **stabilito fuori dall'Ue**,
- **stabilito nella Ue** (fattispecie **richiamata** nel secondo periodo del riportato [comma 2](#) dell'**articolo 17 del Decreto Iva**).

Nel primo caso il **soggetto estero non stabilito nella Ue** dovrà emettere un **documento** con la propria **posizione extracomunitaria** e spetterà al **committente italiano** assolvere l'imposta in Italia mediante un'**autofattura cartacea** che risulta quindi **esclusa dall'obbligo** di fatturazione elettronica e che andrà riepilogata nella **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** (esterometro).

Nel caso invece di **soggetto passivo stabilito ai fini Iva in uno Stato Ue**, è il committente italiano che deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le

disposizioni degli [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#) (decreto che regola la disciplina degli **scambi intracomunitari**), **integrando con l'Iva "italiana"** ai sensi dell'[articolo 17, comma 2](#), secondo periodo, del decreto Iva la fattura ricevuta senza addebito dell'imposta, e annotandola nei propri **registri acquisti e vendite**.

Anche quest'ultima **fattura sarà cartacea**, in quanto esclusa dall'obbligo di fatturazione elettronica, mentre dovrà essere comunicata nell'esterometro (e nel **modello Intra-2**, ma solo al superamento delle soglie di rilevanza, e sempre che l'adempimento non sia già stato assolto dalla **posizione Iva italiana del soggetto estero**).

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Tax credit edicole 2021: presentazione domande entro il 30 settembre***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



La Legge di bilancio 2019 ([articolo 1, commi da 806 a 809, L. 145/2018](#)), con l'intento di aiutare un settore economico in profonda difficoltà, ha introdotto un **credito d'imposta dedicato alle edicole**, a valere inizialmente per gli **anni 2019 e 2020**.

Con il [D.P.C.M. 31.05.2019](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, sono state in seguito dettate le relative **disposizioni attuative**.

Gli esercenti attività commerciali che operano **esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici** posso richiedere, ai sensi dell'[articolo 1, comma 806, L. 145/2018](#), un **credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari** con riferimento ai locali dove viene svolta la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, **nonché ad altre eventuali spese di locazione** o ad altre spese individuate da apposito decreto.

L'agevolazione è destinata **anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi**, come individuati dall'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 170/2001](#), a condizione che la predetta attività commerciale **rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento**.

Il credito d'imposta, previsto nella misura massima di 2.000 euro per l'anno 2019, è stato **innalzato a 4.000 euro dall'anno 2020**. Dallo scorso anno, inoltre, il credito spetta anche alle **imprese di distribuzione della stampa** che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a **5.000 abitanti** e nei Comuni con un solo punto vendita potendo, inoltre, esser parametrato agli importi spesi per i **servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet**, nonché per i **servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali**.

L'[articolo 1, comma 609 della Legge di bilancio 2021](#) (L. 178/2020) ha prorogato il **tax credit edicole anche per gli anni 2021 e 2022**, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Inoltre, l'[articolo 67, comma 8 del Decreto Sostegni bis](#) (D.L. 73/2021) ha ulteriormente **ampliato l'ambito oggettivo** dell'agevolazione: per gli anni 2021 e 2022 **il credito d'imposta può essere parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e dispositivi Pos.**

I soggetti beneficiari possono accedere al credito d'imposta nel **rispetto dei limiti** di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis"**. Gli stessi devono inoltre **possedere i seguenti requisiti** ([articolo 2 D.P.C.M. 31.05.2019](#)):

1. sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello spazio economico europeo (SEE);
2. residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
3. utilizzo, per i **punti vendita esclusivi**, del **codice di classificazione Ateco 47.62.10 – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici** – di cui al Registro delle imprese;
4. utilizzo, per le **imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita, del **codice di classificazione Ateco 82.99.20 – Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste** – quale attività primaria.

Il credito di imposta è **parametrato agli importi pagati per i locali** in cui si esercita l'attività, **nell'anno precedente a quello dell'istanza** di accesso al credito, con riferimento alle **seguenti voci**:

1. imposta municipale unica (Imu);
2. tassa per i servizi indivisibili (Tasi);
3. canone per l'occupazione di suolo pubblico (Cosap);
4. tassa sui rifiuti (Tari);
5. spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);
6. servizi di fornitura di energia elettrica;
7. servizi telefonici e di collegamento ad Internet;
8. spese per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
9. l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici;
10. l'acquisto o il noleggio di dispositivi Pos.

Le imprese che intendono accedere al beneficio **devono presentare apposita domanda**, per **via telematica**, utilizzando il modello disponibile sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per l'anno 2021 la “finestra temporale” per l'invio delle domande è fissata tra il 1° ed il 30 settembre 2021, utilizzando la procedura telematica disponibile nell'area riservata del portale “[impresainungiorno.gov.it](https://impresainungiorno.gov.it)”.

L'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, con il relativo importo spettante, viene approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e **pubblicato sul sito istituzione del Dipartimento entro il 31 dicembre 2021**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, **a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco** dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito si utilizza, in sede di compilazione del modello F24, il **codice tributo 6913**, istituito dall'Agenzia delle Entrate con [risoluzione 107/E/2019](#).



## CONTABILITÀ

---

### ***Le modalità di contabilizzazione del superbonus***

di **Federica Furlani**

Master di specializzazione

## SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Al termine del *due process* statutariamente previsto, il 3 agosto 2021 l'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato il documento "[Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali](#)", nato a seguito della richiesta di parere da parte dell'Agenzia delle entrate sulle modalità di contabilizzazione del *superbonus* 110% e delle altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi.

Tra i quesiti analizzati, il documento permette di fare chiarezza sul sistema di contabilizzazione relativo al **beneficio fiscale della detrazione d'imposta riconosciuta alla società committente** (ad esempio in qualità di condomino) con riferimento alla realizzazione degli investimenti agevolabili.

Come noto, tale beneficio si sostanzia in un **credito tributario**, che ammette, lungo la sua vita utile, due forme di realizzazione:

- attraverso la **detrazione** in quote annuali sull'Ires dovuta di periodo;
- attraverso la **cessione del credito** ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

Il bonus fiscale va qualificato come un **contributo in conto impianti**, così come definito dal paragrafo 86 dell'Oic 16, trattandosi di somme:

- **erogate da un soggetto pubblico**, sostanzandosi nel diritto a pagare meno imposte allo Stato;
- **finalizzate alla realizzazione di uno specifico investimento** (costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali);
- **commisurate al costo** dello stesso.

Di conseguenza, va contabilizzato dalla società committente nell'attivo dello stato patrimoniale, come **credito tributario**, nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le

condizioni per il riconoscimento e l'erogazione del contributo siano soddisfatte, e in contropartita, alternativamente:

- va rilevato l'importo a riduzione dell'immobilizzazione materiale (metodo diretto);
- iscritto un risconto passivo, da rilasciare a conto economico (metodo indiretto).

L'Oic ha inoltre precisato che nel caso in cui la società committente opti per lo **sconto in fattura**, dovrà rilevare il costo dell'investimento al netto dello sconto ottenuto.

Una volta contabilizzato nell'attivo il credito tributario, questo va valutato secondo la disciplina generale prevista per i crediti dall'Oic 15; se pertanto ricorrono i requisiti, per tenere conto del fattore temporale, il credito tributario va valutato col **criterio del costo ammortizzato**, mediante l'attualizzazione dell'importo nominale.

La società deve pertanto stimare i flussi finanziari futuri, ovvero le detrazioni future, considerando che le stesse possono comunque essere utilizzate **entro i limiti di capienza annua dell'imposta** risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Il documento dell'Oic ha cura di precisare che, in sede di **rilevazione iniziale** (il paragrafo 41 dell'Oic 15 prevede che, *“per tenere conto del **fattore temporale**, il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** deve essere confrontato con i **tassi di interesse di mercato**”*), poiché potrebbe risultare **eccessivamente oneroso** individuare un tasso di interesse di mercato di un'operazione simile a quella in esame e poiché il credito in questione **si differenzia dagli altri crediti per la mancanza di un rischio di controparte** (in quanto si realizza tramite **utilizzo della detrazione fiscale** sull'imposta corrente) *si può presumere che il **tasso di mercato** possa corrispondere al **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** (tasso di interesse implicito del credito). Pertanto, il credito tributario è iscritto in bilancio per un **ammontare pari al costo sostenuto per gli investimenti previsti dalla norma**, o una sua proporzione se inferiore, **a seconda della norma fiscale di riferimento**. All'iscrizione iniziale la società determina il **tasso di interesse effettivo pari al tasso interno di rendimento** che rende equivalente il valore attuale delle future detrazioni al **valore di rilevazione iniziale del credito**.*

Nell'esempio riportato dall'Oic si ipotizza la società Alfa che realizza un **intervento di costo pari a 20.000 euro**, con un **beneficio fiscale del 110%** (22.000 euro), che **intende usufruire come detrazione dall'imposta Ires in cinque anni (4.400 euro di quota annua)**.

A fronte dell'intervento così contabilizzato:

Immobilizzazioni materiali	20.000	@	Debito verso fornitori	20.000
----------------------------	--------	---	------------------------	--------

il **credito del valore nominale di 22.000 euro** verrà così iscritto, secondo il **criterio del costo ammortizzato**:

Crediti tributari	20.000	@	Contributi c/impianti	20.000
Contributi c/impianti	20.000	@	Immobilizzazioni materiali	20.000

**A partire dall'anno di fruizione del beneficio** la rilevazione dell'Ires dovuta e da pagare verrà così contabilizzata:

Imposte correnti Ires	20.000	@	Debito Ires	10.600
			Crediti tributari	4.400

Dovrà inoltre essere rilevato ogni anno il **provento finanziario**

Crediti tributari		@	Provento finanziario	
-------------------	--	---	----------------------	--

determinato **attualizzando i flussi di cassa previsti sulla base del tasso interno di rendimento (3,26%)**:

	SP	CE
	Credito tributario	Provento finanziario
Anno 0	20.000	-
Anno 1	16.252	652
Anno 2	12.383	530
Anno 3	8.387	404
Anno 4	4.261	274
Anno 5	-	139

Se la società redige il **bilancio in forma abbreviata** e decide, avendone facoltà, di non applicare il criterio del costo ammortizzato, il credito tributario andrà rilevato al suo **valore nominale** e contestualmente andrà rilevato **un risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'investimento edilizio e il valore nominale del credito**.

Tale risconto sarà poi **imputato a conto economico** nel periodo in cui la società committente utilizzerà la **detrazione fiscale**, rilevando un **provento finanziario costante** lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di **usufruire della detrazione fiscale**.

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***“Socio occulto”, “socio apparente” e dichiarazione di fallimento***

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La sentenza della **Corte di Cassazione n. 24633**, depositata ieri, **13 settembre**, torna a soffermare l'attenzione sulla corretta individuazione della figura del **“socio occulto”** e del **“socio apparente”**.

Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il **fallimento della società di fatto** tra un **imprenditore** (già dichiarato fallito) e un **soggetto terzo**, che formalmente rivestiva la veste di **contabile** della ditta, ma che era stato qualificato come **“socio occulto”**, e, in quanto tale, **illimitatamente responsabile**.

L'**esistenza della società** veniva desunta da una **scrittura privata**, intervenuta tra le parti, con la quale i due soggetti (e un terzo, nel frattempo deceduto) si dichiaravano **soci**, nella misura di **1/3 ciascuno**, e **proprietari di attrezzature, materiali e mezzi di trasporto**, concordando la **ripartizione di utili e perdite**.

Erano inoltre state rilasciate **ampie deleghe al contabile**, che gli consentivano di **gestire da solo la cassa e i rapporti con le banche**.

L'esistenza di una **società di fatto** tra l'imprenditore e il contabile veniva poi confermata dallo stesso **fallito**.

Proponeva **ricorso** il contabile della ditta, qualificato **“socio occulto”**, evidenziando come non fosse stata **dimostrata** la sua **partecipazione agli utili e alle perdite**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha ritenuto preliminarmente necessario richiamare la distinzione tra la figura del **“socio occulto”** e quella del **“socio apparente”**.

Un soggetto, infatti, che **appare all'esterno come l'unico soggetto che gestisce la cassa**, intrattiene **rapporti con le banche e con i fornitori**, spendendo il nome della ditta, è un **“socio apparente”**, ovvero un **soggetto ritenuto socio dai terzi**.

Anche questa situazione assume rilievo ed è idonea a far sorgere la **responsabilità solidale**, consentendo quindi l'**estensione del fallimento**.

L'**esistenza** di una **società di fatto o irregolare**, invece, richiede “una **rigorosa valutazione** del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune dell'attività imprenditoriale, quali il **fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite** e l'*affectio societatis*, cioè il **vincolo di collaborazione** in vista di detta attività nei confronti dei terzi (Cassazione n. 5961/2010, 8981/2016, 9604/2017, 27541/2019, 896/2020)”.

In altre parole devono essere **ben distinte le due diverse posizioni anomale** della **società meramente apparente** nei confronti dei terzi (anche se inesistente nei rapporti interni) da quella **società occulta** (cioè realmente esistente ma non esteriorizzata): l'**estensione del fallimento** di un imprenditore individuale ad un altro soggetto **non può essere giustificata dal contemporaneo accertamento della qualità di socio apparente e di socio occulto**, che sarebbe palesemente contraddittorio.


Il ricorso è stato quindi accolto.

## LEGGERE PER CRESCERE

---

### **100 € bastano di Chris Guillebeau - Recensione**

di **Francesca Lucente** - Bookblogger & Copywriter



Imprenditore, poco più che trentenne, l'autore di 100 € Bastano è **Chris Guillebeau**. Visitando oltre 175 paesi, ha sempre tradotto letteralmente in reddito le sue idee e per avvalorare la sua tesi che ciò sia possibile, ha raccolto 1.500 testimonianze, di persone che hanno intrapreso un'attività in proprio. 100 € o poco più, tutto quello che hanno investito.

Un sogno americano? A volte probabilmente sì.

Lascia che ti racconti che lo scopo di questo libro è tuttavia quello di toglierci il paraocchi e permetterci di **pescare spunti a due mani**.

Reinventarsi, tracciare una riga ed andare a capo, **puntare su una nostra competenza** o abilità, azzerando quel gap che ci divide dall'idea al successo. Come?

*“Il segreto di una nuova e significativa professione e far sentire bene la gente”* sostiene Chris.

**Creare nuove opportunità, se cercarle non basta.**

Tra le domande chiave che l'autore ci suggerisce, quella su cui mi sono soffermata è proprio questa: *“Che impatto avrà la tua idea o iniziativa sulla tua clientela futura?”*.

Fai dei tuoi clienti degli eroi, procura loro qualcosa che faccia accrescere una loro competenza in particolare affinché sia stimato e apprezzato da amici e colleghi.

Aspira a creare un servizio o un prodotto che per loro abbia un alto **valore emozionale** o professionale, affinché il valore da essi percepito si traduca in una maggiore propensione ad effettuare l'acquisto.

Più di ogni cosa, il vero quesito che dobbiamo porci è: **“Questo progetto mi rappresenta?”**.

Questi due quesiti ti porteranno a scavare nei tuoi valori ed a pensare a qualcosa che sia realmente utile al tuo futuro cliente, per un bisogno esistente o che verrà creato.

Il libro è ricco di strumenti pratici, esercizi e risorse per partire da un brainstorming e delineare la *timeline* per lo sviluppo del nostro nuovo progetto, uno fra questi: la **griglia decisionale**.

100 € Bastano ci insegna come **sondare il mercato in 7 mosse** sino a giungere alla nostra dichiarazione d'intenti.

Questo libro è come un manuale per produrre idee, il cui vero messaggio risiede nell'osservazione, senza giudizio, della realtà e delle potenzialità, guardando alle soluzioni.

Quelle pagine che oggi potrebbero essere lette come “un’americanata”, tra meno di 48 ore diventeranno – senza nessuna premonizione – una realtà quotidiana.

Questo è esattamente quello che è successo durante l'emergenza Covid-19.

Lo *smart working* e il fenomeno degli *home-office* che ha creato **nuovi target di clientela** e nuovi bisogni, il successo delle piattaforme di videoconferenza, lo sport praticato solo grazie a video, la scuola online e tanti molti altri esempi che oggi sono realtà.

Consiglio questa lettura a tutte le persone che sono alla ricerca di spunti nuovi per necessità o perché un cassetto è diventato troppo stretto per un sogno, a chi assiste all'evoluzione del mondo del lavoro oggi ed **a chi vuole creare nuove circostanze anziché subire gli eventi**.

A chi non ha mai smesso di pensare che sia possibile.

